

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 485

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LAFORGIA, SENESE, IMPOSIMATO,
MORANDO e BRUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1994

Inserimento dell'articolo 290-*bis* del codice di procedura
penale con la previsione dell'interrogatorio delle persone
sottoposte a misure interdittive

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. - Con la sentenza n. 5 del 26 gennaio 1994 la Corte Costituzionale ha segnalato la necessità di un intervento del legislatore per garantire il diritto di difesa della persona sottoposta a misura interdittiva, non essendo previsto, nella vigente normati-

va, il suo interrogatorio da parte del giudice che ha adottato il provvedimento.

A tanto si intende provvedere con il presente disegno di legge, inserendo, dopo l'articolo 290 del codice di procedura penale, un apposito articolo.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 290 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

«Art. 290-bis - (*Interrogatorio*) - 1. Entro cinque giorni dall'adozione di una misura interdittiva il giudice procede all'interrogatorio della persona interessata».